



COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 30-03-2017

Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:12**, con la continuazione nella Sala delle Adunanze Consiliari,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal T.U. 267/2000 sono stati convocati, **in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CAMELE Angelo	P
ALAMPI Giuseppina	P
CIARNIELLO Dominik	P
DI PASQUO Secondino	P
IANIERO Giancarlo	P
MARCHESANI Danilo	P
MASTRODONATO Bruno	P
VESPA Roberta	P
DE VITA Lello	P
DI TOSTO Gianni	A
PALLOTTO Roberto	P

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna**, la quale redige la presente Delibera.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAMELE Angelo** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ☞ in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ☞ ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ☞ ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- ☞ la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:

- ☞ dell'Imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ☞ di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - Tassa sui Rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Atteso che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- ☞ Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- ☞ Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- ☞ Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ☞ Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno **2017** le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno **2016**;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Visto il D.L. n. 244/2016 del 30 dicembre 2016 che all'articolo 5 comma 11 stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000;

Con votazione resa nei modi e forme di legge avente il seguente esito:

Presenti n. 10;

Favorevoli n. 8;

Contrari n. 0;
Astenuti n. 2 (De Vita Lello, Pallotto Roberto);

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare per l'anno **2017**, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto Consiliare n. 14 del **29 aprile 2016**;

Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

Imposta municipale propria (IMU) 2017

Tipo di immobile	Aliquota
Abitazione principale così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e relative pertinenze per le categorie non esenti : A/1, A/8, A/9	0,40%
Tutti gli immobili escluse le abitazioni principali e i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,91%
Tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, rientranti nella zona "A" del programma di fabbricazione , per i quali siano avviati il restauro ed il <u>risanamento conservativo riferiti alle facciate ed alle finiture esterne</u> , con interventi mirati all'eliminazione ed alla prevenzione di situazioni di degrado.	0,76%

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario **2017**, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- ☞ gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - ☞ una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- ☞ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ☞ per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

Di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- ☞ per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Di dare atto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono **novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;**

Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2014, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente f.to (CAMELE Angelo)	Il Segretario Comunale f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)
--	--

Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, lì **23-03-17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **(SANTILLI Mario)**

Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, lì **23-03-17**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to **(Rag. SANTILLI Mario)**

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267)

Registro delle pubblicazioni n. **89** del **05-04-2017**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1 legge 18-06-2009, n. 69) dal giorno **05-04-2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

Il Segretario Comunale
f.to **(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-03-17**

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000*);.
- per decorrenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione (*Art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000*)

Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

Il Segretario Comunale
f.to **(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**

Per copia conforme all'originale
Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)